

A.T.O. N. 3

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45
“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto e finalità*
- Art. 2 - *Enti locali partecipanti*
- Art. 3 - *Durata e modifica*
- Art. 4 - *Costituzione dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 5 - *Obblighi, garanzie, forme di consultazione e rapporti finanziari degli Enti partecipanti*
- Art. 6 - *Quote di partecipazione*
- Art. 7 - *Patrimonio dell'Autorità d'Ambito*
- Art. 8 - *Organi consortili*
- Art. 9 - *Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati*
- Art. 10 - *Tutela dei diritti degli utenti*
- Art. 11 - *Contabilità e Finanza*
- Art. 12 - *Norma finale di rinvio*

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità dettate dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”, i Comuni facenti parte dell’**ATO n. 3**, disciplinano l’esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le norme della presente convenzione e dell’Allegato statuto che ne costituisce parte integrante.
2. In particolare la cooperazione è tesa ad assicurare:
 - a) un’identificabile ed unitaria responsabilità nell’azione di programmazione e di realizzazione degli interventi;
 - b) il superamento della frammentazione esistente nell’organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali dei servizi sufficientemente ampie ed idonee all’industrializzazione;
 - c) la separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
 - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
 - e) la gestione dei servizi negli ambiti territoriali secondo criteri di trasparenza, tutela ambientale, efficienza, efficacia ed economicità;
 - f) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all’interno dell’ambito territoriale.

Art. 2
(Enti locali partecipanti)

1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione gli Enti locali ricadenti nell’**ATO n. 3** denominato “**AUTORITÀ D’AMBITO RIFIUTI N. 3**” (di seguito “AdA 3”)_comprendente i seguenti Comuni, di seguito indicati come “enti consorziati”:

- 1 Altino
- 2 Archi
- 3 Arielli
- 4 Atessa
- 5 Bomba
- 6 Borrello
- 7 Carpineto Sinello
- 8 Carunchio
- 9 Casalanguida
- 10 Casalbordino
- 11 Casoli
- 12 Castel Frentano
- 13 Castelguidone
- 14 Castiglione Messer Marino
- 15 Celenza sul Trigno
- 16 Civitaluparella
- 17 Civitella Messer Raimondo
- 18 Colledimacine
- 19 Colledimezzo
- 20 Cupello
- 21 Dogliola
- 22 Fallo
- 23 Fara San Martino
- 24 Filetto
- 25 Fossacesia
- 26 Fraine
- 27 Fresagrandinaria
- 28 Frisa

- 29 Furci
- 30 Gamberale
- 31 Gessopalena
- 32 Gissi
- 33 Guardiagrele
- 34 Guilmi
- 35 Lama dei Peligni
- 36 Lanciano
- 37 Lentella
- 38 Lettopalena
- 39 Liscia
- 40 Montazzoli
- 41 Montebello sul Sangro
- 42 Monteferrante
- 43 Montelapiano
- 44 Montenerodomo
- 45 Monteodorisio
- 46 Mozzagrogna
- 47 Orsogna
- 48 Ortona
- 49 Paglieta
- 50 Palena
- 51 Palmoli
- 52 Palombaro
- 53 Pennadomo
- 54 Pennapiedimonte
- 55 Perano
- 56 Pietraferrazzana
- 57 Pizzoferrato
- 58 Poggiofiorito
- 59 Pollutri
- 60 Quadri
- 61 Rocca San Giovanni
- 62 Roccascalegna
- 63 Roccaspinalveti
- 64 Roio del Sangro
- 65 Rosello
- 66 San Buono
- 67 San Giovanni Lipioni
- 68 San Salvo
- 69 San Vito Chietino
- 70 Santa Maria Imbaro
- 71 Sant'Eusanio del Sangro
- 72 Scerni
- 73 Schiavi di Abruzzo
- 74 Taranta Peligna
- 75 Torino di Sangro
- 76 Tornareccio
- 77 Torrebruna
- 78 Torricella Peligna
- 79 Treglio
- 80 Tuffillo
- 81 Vasto
- 82 Villa Santa Maria
- 83 Villalfonsina

Art. 3
(Durata e modifica)

1. La durata della presente convenzione è stabilita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. La presente convenzione opera con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte di tutti gli Enti locali partecipanti e viene sciolta per il venire meno dei fini per i quali è stata stipulata.
3. A seguito di una modifica dei confini dell'ATO, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 45/07, ovvero di modificazioni ed integrazioni parziali della disciplina statale e regionale, la convenzione può essere modificata con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.

Art. 4
(Costituzione dell'Autorità d'Ambito)

1. Gli Enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 45/07, un Consorzio denominato "**AUTORITÀ D'AMBITO RIFIUTI N. 3**" (di seguito "AdA 3"), avente personalità giuridica di diritto pubblico, deputata all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione ed avente, in particolare, lo scopo di programmare, organizzare, vigilare e controllare il ciclo integrato dei rifiuti urbani e la gestione dei servizi.
2. L'Autorità d'Ambito ha sede legale nel comune di _____, ovvero in altra sede individuata dall'AdA ed è dotata di autonoma struttura organizzativa.

Art. 5
(Obblighi, garanzie, forme di consultazione e rapporti finanziari degli Enti partecipanti)

1. Con la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'AdA, stabilita dallo Statuto, sono regolati reciproci obblighi e garanzie degli Enti partecipanti, nonché, attraverso la disciplina degli organi istituzionali dell'AdA e dei rapporti, le reciproche forme di consultazione.
2. Gli Enti partecipanti provvedono al finanziamento dell'AdA in proporzione alla popolazione servita ed in relazione alle modalità previste dallo statuto.

Art. 6
(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione ai fini della rappresentanza in seno all'assemblea dell'AdA, sono determinate, ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 45/07, in rapporto alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, residente nel territorio di ciascun Comune dell'ATO e vengono aggiornate dall'AdA entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. Nel funzionamento degli organi di partecipazione al consorzio non è ammessa la delega tra Enti locali.
2. Le modifiche dell'ATO si riflettono sulla composizione dell'assemblea dell'AdA, con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.
3. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione degli Enti locali all'AdA, sono determinate per **500 millesimi** in ragione del loro numero e per **500 millesimi** sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento e sono così determinate:

COMUNE	ABITANTI ultimo censimento	QUOTA n. Comuni ATO 500/1000	QUOTA rif. n. Abitanti Comune 500/1000	TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in millesimi)	TOT n. QUOTE
Altino	2.536	6,02	5,03	11,05	11
Archi	2.336	6,02	4,63	10,65	11
Arielli	1.250	6,02	2,48	8,50	9
Atessa	10.388	6,02	20,59	26,61	27
Bomba	972	6,02	1,93	7,95	8
Borrello	444	6,02	0,88	6,90	7

COMUNE	ABITANTI ultimo censimento	QUOTA n. Comuni ATO 500/1000	QUOTA rif. n. Abitanti Comune 500/1000	TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in millesimi)	TOT n. QUOTE
Carpineto Sinello	746	6,02	1,48	7,50	8
Carunchio	781	6,02	1,55	7,57	8
Casalanguida	1.096	6,02	2,17	8,20	8
Casalbordino	6.478	6,02	12,84	18,86	19
Casoli	5.971	6,02	11,83	17,86	18
Castel Frentano	3.913	6,02	7,76	13,78	14
Castelguidone	482	6,02	0,96	6,98	7
Castiglione M. Marino	2.225	6,02	4,41	10,43	10
Celenza sul Trigno	1.098	6,02	2,18	8,20	8
Civitaluparella	429	6,02	0,85	6,87	7
Civitella Messer Raimondo	972	6,02	1,93	7,95	8
Colledimacine	286	6,02	0,57	6,59	7
Colledimezzo	592	6,02	1,17	7,20	7
Cupello	4.415	6,02	8,75	14,77	15
Dogliola	415	6,02	0,82	6,85	7
Fallo	162	6,02	0,32	6,35	6
Fara San Martino	1.626	6,02	3,22	9,25	9
Filetto	1.119	6,02	2,22	8,24	8
Fossacesia	5.349	6,02	10,60	16,63	17
Fraine	463	6,02	0,92	6,94	7
Fresagrandinaria	1.088	6,02	2,16	8,18	8
Frisa	1.940	6,02	3,84	9,87	10
Furci	1.275	6,02	2,53	8,55	9
Gamberale	394	6,02	0,78	6,80	7
Gessopalena	1.694	6,02	3,36	9,38	9
Gissi	3.088	6,02	6,12	12,14	12
Guardiagrele	9.527	6,02	18,88	24,91	25
Guilmi	520	6,02	1,03	7,05	7
Lama dei Peligni	1.486	6,02	2,95	8,97	9
Lanciano	35.798	6,02	70,95	76,97	77
Lentella	768	6,02	1,52	7,55	8
Lettopalena	409	6,02	0,81	6,83	7
Liscia	813	6,02	1,61	7,64	8
Montazzoli	1.116	6,02	2,21	8,24	8
Montebello sul Sangro	125	6,02	0,25	6,27	6
Monteferrante	190	6,02	0,38	6,40	6
Montelapiano	107	6,02	0,21	6,24	6
Montenerodomo	936	6,02	1,86	7,88	8
Monteodorisio	2.402	6,02	4,76	10,78	11
Mozzagroga	2.060	6,02	4,08	10,11	10
Orsogna	4.050	6,02	8,03	14,05	14
Ortona	22.694	6,02	44,98	51,00	51
Paglieta	4.401	6,02	8,72	14,75	15
Palena	1.478	6,02	2,93	8,95	9
Palmoli	1.162	6,02	2,30	8,33	8
Palombaro	1.177	6,02	2,33	8,36	8
Pennadomo	358	6,02	0,71	6,73	7
Pennapiedimonte	556	6,02	1,10	7,13	7
Perano	1.656	6,02	3,28	9,31	9

COMUNE	ABITANTI ultimo censimento	QUOTA n. Comuni ATO 500/1000	QUOTA rif. n. Abitanti Comune 500/1000	TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in millesimi)	TOT n. QUOTE
Pietraferrazzana	152	6,02	0,30	6,33	6
Pizzoferrato	1.189	6,02	2,36	8,38	8
Poggiofiorito	951	6,02	1,88	7,91	8
Pollutri	2.345	6,02	4,65	10,67	11
Quadri	943	6,02	1,87	7,89	8
Rocca San Giovanni	2.352	6,02	4,66	10,69	11
Roccascalegna	1.423	6,02	2,82	8,84	9
Roccaspinalveti	1.671	6,02	3,31	9,34	9
Roio del Sangro	159	6,02	0,32	6,34	6
Rosello	342	6,02	0,68	6,70	7
San Buono	1.202	6,02	2,38	8,41	8
San Giovanni Lipioni	287	6,02	0,57	6,59	7
San Salvo	17.254	6,02	34,20	40,22	40
San Vito Chietino	4.901	6,02	9,71	15,74	16
Santa Maria Imbaro	1.735	6,02	3,44	9,46	9
Sant'Eusanio del Sangro	2.451	6,02	4,86	10,88	11
Scerni	3.704	6,02	7,34	13,36	13
Schiavi di Abruzzo	1.403	6,02	2,78	8,80	9
Taranta Peligna	521	6,02	1,03	7,06	7
Torino di Sangro	3.079	6,02	6,10	12,13	12
Tornareccio	1.948	6,02	3,86	9,88	10
Torrebruna	1.173	6,02	2,32	8,35	8
Torricella Peligna	1.587	6,02	3,15	9,17	9
Treglio	1.236	6,02	2,45	8,47	8
Tuffillo	564	6,02	1,12	7,14	7
Vasto	35.362	6,02	70,08	76,11	76
Villa Santa Maria	1.479	6,02	2,93	8,96	9
Villalfonsina	1.062	6,02	2,10	8,13	8
Totale	252.287	500,00	500,00	1.000,00	1.000

Art. 7
(Patrimonio dell'Autorità d'Ambito)

1. L'AdA è dotata di un patrimonio costituito da:
 - a. fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'Ambito fissato, in proporzione alla popolazione servita ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 45/2007. In prima applicazione il fondo di dotazione è fissato in **Euro 20.000**.
 - b. beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi ed i beni mobili ed immobili provenienti dagli Enti consorziati e dagli attuali soggetti gestori, beni in uso, locazione o in comodato gratuito;
2. Possono altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione o comodato.
3. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'AdA, il suo patrimonio è trasferito agli Enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 8
(Organi consortili)

1. Gli organi dell'AdA, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 45/07 sono:
 - a. l'Assemblea d'Ambito;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio di Amministrazione (CdA);
 - d. il Revisore dei conti;

e. il Direttore.

Art. 9

(Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati)

1. Gli organi dell'AdA promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali delle attività dell'AdA medesima.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, gli organi dell'AdA, oltre a promuovere incontri con i Comuni consorziati, divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati medesimi.

Art. 10

(Tutela dei diritti degli utenti)

1. Gli organi dell'AdA assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U n. 43 del 22.02.1994 e s.m.i..
2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la Carta dei Servizi.
3. L'Ada, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 45/07, assicura la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti nella predisposizione dei programmi e nella determinazione delle tariffe oltre che negli altri casi previsti dalla Legge Regionali.
4. L'AdA può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 11

(Contabilità e Finanza)

1. La gestione contabile dell'AdA si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese. Per quanto attiene alla finanza ed alla contabilità, l'AdA è tenuta ad adottare la contabilità economica ai sensi della normativa vigente.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio da approvarsi dall'Assemblea d'Ambito entro il **31 Dicembre** di ogni anno.
3. I Comuni consorziati provvedono al finanziamento dell'AdA, nonché a quelle relative alla realizzazione ed all'ammortamento degli impianti ed al loro funzionamento, in ragione delle quote di partecipazione loro spettanti ai sensi dello statuto e delle successive determinazioni adottate dall'Assemblea dell'AdA. Il riparto delle spese è comunicato agli Enti consorziati entro trenta giorni dalla relativa deliberazione.
4. Le tariffe per la gestione integrata dei rifiuti sono determinate al fine di assicurare la copertura dei costi e la remunerazione del capitale in coerenza con la previsione delle leggi vigenti.

Art. 12

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti per gli Enti Locali in quanto applicabili.